



PARERE EX ART. 9, COMMA 5, LETT. F) DELLA L. 84/94 E S.M.I. DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI

Seduta del 30/3/2022

Il Comitato di Gestione:

Con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI – Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – *Presidente del Comitato di Gestione*;
2. Tommaso CALABRO' – in Rappresentante della Regione Calabria, designato dal Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 315394 del 13/07/2021- *Componente*;
3. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– *Componente*;
4. Antonio GUERRIERI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021– *Componente*;
5. Vittorio ALOI - Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, designato dal Direttore Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica per le materie di riguardanti il porto di Crotone con nota prot. 0027147 del 13/7/2021- *Componente*;
6. Flavio MATARAZZO – in rappresentanza del Comune di Crotone a norma dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i., designato dal Sindaco con nota prot. 0013218 del 22/02/2022 con diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.

- VISTA** la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;
- VISTO** l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;
- VISTO** il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- VISTO** il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;
- VISTO** l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e

Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

- VISTO** Il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto n. 49/2022ADSP-MTMI del 4/3/2022, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Crotona, a termini dell'art. 9, comma 1-bis, della L. 84/94 e s.m.i.;
- VISTO** l'Ordine di Servizio n. 01/2021 del 1/9/2021 con il quale è stato istituito l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP-MTMI;
- CONSIDERATO** che nel corso della seduta del 30/3/2022 l'istanza di concessione demaniale marittima quadriennale per licenza, intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti (mq. 651,41 OE00065 e mq. 54,80 OE00064), ubicata nel porto vecchio di Crotona, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici, sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici, presentata dalla Ditta PRODOTTI ITTICI MARE-NOSTRUM S.r.l., è stata sottoposta all'esame del Comitato di Gestione;
- VISTO** l'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato di Gestione il compito di esprimere i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q);
- CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m);
- SENTITA** la relazione istruttoria presentata al Comitato di Gestione dalla competente Area dell' AdSP MTMI, datata 16/3/2022, allegata al presente parere per farne parte integrante, recante un **parere sfavorevole** al rilascio della richiesta concessione demaniale marittima;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 30/3/2022 (votanti 6; favorevoli 6; contrari 0; astenuti 0), come risulta dal verbale della seduta;

VISTI gli atti d'ufficio;

ESPRIME


Parere sfavorevole all'unanimità degli aventi diritto all'accoglimento dell'istanza di concessione demaniale marittima quadriennale per licenza, intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti (mq. 651,41 OE00065 e mq. 54,80 OE00064), ubicata nel porto vecchio di Crotona, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici, presentata dalla Ditta PRODOTTI ITTICI MARE-NOSTRUM S.r.l..

Il presente parere sarà pubblicato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

Il presente parere è immediatamente esecutivo.

Gioia Tauro, li 30 Marzo 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI



IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI





RELAZIONE ISTRUTTORIA

Proposta di **reiezione** della richiesta di concessione demaniale marittima quadriennale per licenza, intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti (mq. 651,41 OE00065 e mq. 54,80 OE00064), ubicata nel porto vecchio di Crotona, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici.- **Ditta: PRODOTTI ITTICI MARE-NOSTRUM S.r.l.**

Si premette che questo Ente, con provvedimento prot. 0006379 U/20 PRES in data 13/5/2020, per i motivi in esso riportati (**allegato 1**), ha respinto la domanda di concessione demaniale marittima intesa ad ottenere una zona demaniale marittima di **mq. 1.222,51**, di cui mq. 705,90 coperti con manufatti, ubicata nelle adiacenze del Porto Vecchio di Crotona, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di trasformare l'edificio esistente in un struttura ricettiva, a suo tempo presentata dalla **Ditta Marenostrom - Lavorazione e conservazione di pesce** - Società Cooperativa a r.l., con sede legale in Via Molo Porto Vecchio N° 8, 88900 CROTONE, Cod. Fisc. e P.IVA: 02392800799, Iscrizione registro imprese n°KR - 158991 del 12/02/2001.

La succitata Ditta ha inteso gravare il prefato provvedimento di rigetto con ricorso giurisdizionale *nanti* il T.A.R. Calabria di Catanzaro il quale, con Sentenza n. 659/2021 in data 15/7/2021, ha respinto il ricorso presentato.

Ciò premesso, con istanza/PEC Mod. D1 datata 14/09/2021, pervenuta in data 21/09/2021, assunta al prot. 0015817 E/21 del 27/09/2021, la Ditta **Prodotti Ittici Mare-Nostrum S.r.l.**, con sede legale in Strada Provinciale 57, n. 22 88900 CROTONE, Cod. Fisc. e P.IVA: 03719530796, Iscrizione registro imprese n°KR - 184494 del 14/10/2019, ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. di una concessione demaniale marittima quadriennale, intesa ad ottenere una zona della superficie complessiva di **mq. 1.224,69**, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti (mq. 651,41 OE00065 e mq. 54,80 OE00064), ubicata nelle adiacenze del porto vecchio di Crotona, identificata catastalmente al **foglio di mappa n. 38 particella n. 434**, allo scopo di destinarla ad uffici sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici.

E' di tutta evidenza come l'oggetto della domanda di concessione demaniale marittima sottoposta all'odierno esame del Comitato di Gestione sia identico a quello della precedente istanza presentata dalla Ditta **Marenostrom - Lavorazione e conservazione di pesce** - Società Cooperativa a r.l., respinta dall'AdSP MTMI, la cui ragione sociale, per quanto irrilevante possa appalesarsi ai fini della presente deliberazione, è comunque molto simile a quello dell'odierna richiedente.

In disparte ogni considerazione nominalistica, viene in rilievo l'evenienza istruttoria in base alla quale la Ditta in epigrafe ha richiesto in concessione il manufatto d'interesse nello stato in cui si trova, senza asseritamente apportarvi alcuna modificazione.

Tale circostanza si pone in violazione dell'art. 12 del Regolamento per l'uso delle aree e dei beni del demanio marittimo, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 pubblicato all'indirizzo <https://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2020/05/06/136-2020-136-2020-518/>, il quale prescrive l'obbligo dell'allegazione della documentazione tecnica ad una domanda di concessione demaniale marittima.

Tale prescrizione, lungi dall'essere mera estrinsecazione di una potestà burocratica, è in realtà intesa a tutelare il principio in base al quale una domanda di concessione demaniale marittima non può che contenere, **a pena di inammissibilità**, lo scopo finale che il richiedente intende fare del bene richiesto e ciò per consentire all'amministrazione titolare della relativa funzione di esercitare fin da subito, mediante lo strumento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la prescritta attività di verifica circa la compatibilità con gli interessi pubblici concorrenti, sottoposti alla funzione tutoria delle altre

amministrazioni partecipate, dello scopo prefissato; la documentazione tecnica da allegare obbligatoriamente alla domanda di concessione assolve proprio a tale funzione tutoria degli interessi pubblici sottesi all'utilizzo dei beni demaniali marittimi.

A ciò aggiungasi che, nel corso dell'istruttoria tecnico – amministrativa esperita dall'ente in relazione all'accogliibilità della precedente istanza di concessione della Ditta **Marenostrum - Lavorazione e conservazione di pesce** - Società Cooperativa a r.l. era emerso, sulla scorta di due pareri resi dal Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria, che il manufatto oggetto dell'odierna domanda di concessione **era pericolante**, poiché non in linea con le vigenti normative antisismiche.

Trattasi in realtà di un manufatto edificato in un'epoca imprecisata ma molto risalente nel tempo, in precedenza ed a lungo adibito a sede sociale della Compagnia Portuale di Crotona S.r.l.; sul punto deve precisarsi che l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria, con propria comunicazione assunta al protocollo con n.° 0015461 E/19 dell'11/10/2019 - facendo seguito alla richiesta formulata dall'Amministrazione riguardo la necessità di conoscere la data certa di edificazione del bene oggetto di concessione identificato catastalmente al foglio di mappa n.° 38 del Comune di Crotona alla p.lla 434 (ex p.lla 296) – dichiarava “ *In ordine alla data di edificazione dei manufatti si rappresenta che nella pregressa corrispondenza tenutasi tra l'allora Direzione Generale del Demanio e l'Intendenza di Finanza, in atti della scrivente, si fa riferimento a dei manufatti insistenti sull'attuale p.lla 434, in precedenza identificata alla p.lla 296, già alla data del 1954, per come rappresentati nel foglio catastale di impianto che si allega in copia. La scrivente non è in possesso delle planimetrie dettagliate dei manufatti insistenti all'impianto ne ha notizia certa circa l'epoca di realizzazione del capannone adibito, originariamente, a campo bocce salvo un riferimento alla sua presenza alla data del 1993.*”

Pertanto questo Ente, con nota prot. 0018094 U/21 AAMM del 3/11/2021 (**allegato 2**), ha notificato alla Ditta richiedente un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., con fissazione del termine di legge per la presentazione di memorie partecipative e/o scritti difensivi.

Tali scritti difensivi sono pervenuti in data 10/11/2021 e sono stati assunti al prot. 0019025 E/21 del 15/11/2021 (**allegato 3**).

Conclusioni istruttorie

Gli allegati scritti difensivi si appalesano inapprezzabili ed inconferenti nella misura in cui non confutano nel merito la contestazione rilevata.

Appare contraddittorio l'assunto difensivo in base al quale i pareri tecnici a suo tempo resi dal Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria, **che si allegano ai nn. 4 e 5**, vengono considerati unilateralmente superati sotto il profilo normativo e comunque superabili mediante specifici interventi tecnici di recupero statico a carico del manufatto d'interesse, senza però che sia stato allegato alla domanda di concessione alcun documento progettuale in tal senso.

Ed anzi, nell'ambito dei succitati scritti difensivi, da un lato la Ditta richiedente si duole di non essere stata messa in condizione di presentare la documentazione tecnica necessaria a superare le criticità statiche del manufatto in parola, dall'altro sottace del tutto la circostanza che essa non ha ritenuto di allegare alcuna documentazione tecnica alla suddetta istanza, avendo anzi cura di rimarcare l'intendimento di acquisire in concessione tale manufatto nello stato in cui si trova.

In realtà, appare di tutta evidenza come la Ditta richiedente non abbia inteso procedere con la prescritta allegazione tecnica al solo scopo di non consentire che l'Ente avviasse la prevista istruttoria tecnico-amministrativa, le cui risultanze sarebbero state con ogni probabilità di tipo sfavorevole, come è già avvenuto per la precedente istanza della Ditta **Marenostrum - Lavorazione e conservazione di pesce** - Società Cooperativa a r.l., in quanto il manufatto di che trattasi ricade in una zona urbana di particolare pregio architettonico e paesaggistico, tale da rendere estremamente complesso, alla luce del vigente Codice dei beni del paesaggio di cui al D. L.gs. 42/2004 e s.m.i., una sua trasformazione in un fabbricato adibito ad uffici, sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici.

Alla luce delle motivazioni suesposte, tanto in punto di fatto che di diritto, si ritiene pertanto, **allo stato degli atti**, che **non sussistano i presupposti** per il rilascio della chiesta concessione demaniale marittima meglio descritta in epigrafe e si rassegna pertanto la presente relazione con parere negativo ai fini dell'acquisizione del parere del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i.

Gioia Tauro, 16/3/2022

Dott. Pasquale FARAONE – Dirigente Area Demanio Patrimonio Lavoro Portuale

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL
COMITATO DI GESTIONE E DEL PRESIDENTE EX ART. 10, COMMA 4, L. 84/94

CA. (CP) Pietro PREZIOSI – Segretario Generale

di parziale accoglimento del ricorso presentato ed in esecuzione della stessa, tempestivamente questo Ente procedeva ad istruire l'istanza presentata dalla ricorrente in data 27 aprile 2015.

In data 13 giugno 2018, con nota protocollo n.° 0009431 U/18 AAMM veniva riavviata l'attività istruttoria con l'indizione di Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli art. 14 co. 2 e 14-bis della legge n.° 241/90.

A seguito della suddetta attività venivano acquisiti i prescritti pareri, e in particolare:

- La Capitaneria di Porto di Crotona rappresentava la propria incompetenza in relazione al parere richiesto atteso che l'istanza "*non investe profili di natura tecnico nautica di competenza*".
- Il Comune di Crotona manifestava il proprio parere favorevole all'intervento.

In merito ad un'asserita, eventuale discrasia tra il parere istruttorio richiesto da questa Amministrazione procedente e l'oggetto della domanda di concessione presentata da codesta Ditta, si rimarca che l'istanza di concessione era stata ricondotta dalla scrivente ad un intervento di "nuova costruzione" ex art. 10 comma 1 lett. A) del D.P.R. n.° 380/2001, secondo quanto riportato negli elaborati di progetto presentati a corredo dell'originaria istanza ed in prosieguo di tempo, laddove invece, secondo la postuma prospettazione di codesta richiedente, la domanda di concessione risultava finalizzata alla demolizione e ricostruzione di un edificio fatiscente da ricondurre all'ipotesi prevista dalla lett. C) del medesimo comma.

A prescindere da ogni valutazione in merito alla definizione dell'opera come nuova costruzione ovvero demolizione e ricostruzione, è di tutta evidenza che tanto nella prima che nella seconda ipotesi interpretativa la disciplina urbanistica rimane immutata, ovvero quella di cui all'art 10 del D.P.R. n.° 380/2001.

Le ragioni di tale apparente discrasia sono quelle che appresso si diranno.

In via generale, una domanda di concessione demaniale marittima non può che contenere, a pena di inammissibilità, lo scopo finale che il richiedente intende fare del bene richiesto e ciò per consentire all'amministrazione titolare della relativa funzione di esercitare fin da subito, mediante lo strumento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, la prescritta attività di verifica circa la compatibilità con gli interessi pubblici concorrenti, sottoposti alla funzione tutoria delle altre amministrazioni partecipate, dello scopo prefissato.

Ciò, in disparte ogni altra valutazione, è espressamente previsto dal diritto positivo all'art. 6 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione il quale, al comma 1, stabilisce il contenuto obbligatorio che devono possedere le domande di concessione disciplinate dall'art. 36 del codice della navigazione, quale quella che ci occupa, statuendo che tale domanda deve specificare

“l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale”; e dubbio non v'è che codesta Ditta ha da sempre richiesto la concessione in parola per procedere alla demolizione ed alla successiva ricostruzione del manufatto demaniale in oggetto allo scopo di utilizzarlo come struttura ricettiva.

Per altro, codesta richiedente ha fin da subito individuato esattamente in sede di presentazione della domanda lo scopo da perseguire, e cioè – giova ribadire - la demolizione e la ricostruzione del manufatto per destinarlo a struttura ricettiva; solo che, resasi conto delle evidenze istruttorie non favorevoli, ha in corso di procedimento tentato un *revirement*, proponendo sostanzialmente una scomposizione della domanda di concessione: un prima domanda sarebbe stata finalizzata all'ottenimento in concessione del citato manufatto – senza alcuna specificazione circa l'uso che si sarebbe inteso fare dello stesso in violazione del citato art. 6 Reg. Cod. Nav. - e solo in una seconda fase, eventuale e postuma al rilascio della concessione, codesta Ditta avrebbe richiesto di utilizzare tale manufatto, teoricamente già detenuto in regime concessorio, per le finalità già prospettate, e cioè demolizione e ricostruzione dello stesso.

Tra l'altro, secondo la prospettazione di parte, questa artificiosa scomposizione procedimentale avrebbe dovuto esser compiuta d'ufficio dall'Ente, circostanza quest'ultima completamente destituita di fondamento avuto riguardo alla circostanza che la domanda presentata da codesta Ditta ha sempre avuto ad oggetto, per l'appunto, la demolizione e la ricostruzione del fabbricato per destinarlo a struttura ricettiva.

Ciò chiarito, si evidenzia che in data 8 agosto 2018 con nota prot. 9777 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni Culturali rendeva **parere negativo** alla realizzazione dell'opera in oggetto stante la *“carenza di documenti richiesti per legge quale la relazione paesaggistica ambientale ed ancora, perché la demolizione del manufatto in oggetto, in assenza della verifica di cui all'art. 12 del D. Lgs. N.° 42/04 potrebbe causare la perdita di beni culturali”*.

L'Autorità Portuale, con preavviso di rigetto del 18 settembre 2018 recante protocollo n.° 0014089 U/18 AAMM , richiedeva a codesta Ditta di formulare osservazioni ex art. 10 bis della L. n.° 241/90 entro il termine di 10 giorni con l'avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto all'archiviazione di ufficio.

A seguito di trasmissione di controdeduzioni da parte di codesta Ditta in data 28 settembre 2018 l'Amministrazione procedente, con propria comunicazione del 22 ottobre 2018 disponeva la *“riattivazione”* del procedimento sulla base della motivazione per la quale *“appare meritevole di approfondimento il profilo afferente la prevalenza ovvero l'esclusività del procedimento concessorio rispetto a quello recato dal codice”*.

Con nota del 9 gennaio 2019 prot. n.° 0000582 U/19 questa Autorità richiedeva a codesta richiedente la trasmissione di documentazione tecnico integrativa – alla luce di quanto richiesto dall’Agenzia del Demanio, con nota del 29 ottobre 2018 laddove il suddetto Ente, riscontrando la richiesta dell’Autorità Portuale scriveva “ *In riferimento alla richiesta avanzata Considerata l’attività edilizia prevista dal progetto ... esaminati gli elaborati prodotti ed allegati all’istanza, l’Agenzia al fine di rilasciare il proprio parere di competenza necessita della documentazione tecnico-economica utile al fine della determinazione dell’importo della polizza fideiussoria da esibire a garanzia del bene demaniale*”.

In data 6 febbraio 2019 codesta Ditta provvedeva a trasmettere i seguenti atti: “ *Relazione progettuale, rilievo fotografico, capitolato speciale di appalto, computo metrico e piano economico finanziario*”; i suddetti atti integrativi venivano prontamente trasmessi dall’Amministrazione – con nota prot. N.° 0003149/U/19 AAMM del 19.02.2019 agli Enti interessati e precisamente all’Agenzia del Demanio ed alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.

A seguito di tale ulteriore richiesta perveniva riscontro da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei Beni Culturali che, con propria nota prot. N.° 3635 del 22 marzo 2019, **rappresentava l’impossibilità di esprimere parere stante la mancata definizione della data certa di edificazione dell’immobile.**

Allo scopo di definire l’iter procedimentale questo Ente si attivava nuovamente e con propria richiesta prot. N.° 0007025 U/19 AAMM del 09.05.2019 richiedeva alla competente Agenzia del Demanio di conoscere la data certa di edificazione del fabbricato comprovata da documentazione probatoria eventualmente in possesso del suddetto Ente.

Deve precisarsi che l’Agenzia del Demanio, con propria comunicazione assunta al protocollo con n.° 0015461 E/19 dell’11.10.2019 - facendo seguito alla richiesta formulata dall’Amministrazione riguardo la necessità di conoscere la data certa di edificazione del bene oggetto di concessione identificato catastalmente al foglio di mappa n.° 38 del Comune di Crotona alla p.lla 434 (ex p.lla 296) – dichiarava “ *In ordine alla data di edificazione dei manufatti si rappresenta che nella pregressa corrispondenza tenutasi tra l’allora Direzione Generale del Demanio e l’Intendenza di Finanza, in atti della scrivente, si fa riferimento a dei manufatti insistenti sull’attuale p.lla 434, in precedenza identificata alla p.lla 296, già alla data del 1954, per come rappresentati nel foglio catastale di impianto che si allega in copia. La scrivente non è in possesso delle planimetrie dettagliate dei manufatti insistenti all’impianto ne ha notizia certa circa l’epoca di realizzazione del capannone adibito, originariamente, a campo bocce salvo un riferimento alla sua presenza alla data del 1993.*”

Di conseguenza questo Ente, con propria nota recante protocollo n.° 0000304 U/20 AAMM del 09.01.2020 , indirizzata all'Agenzia del Demanio ed alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ha formulato la seguente istanza *“Al fine di fornire definitivo impulso al procedimento istruttorio in oggetto si prega a voler partecipare il proprio definitivo parere recante le caratteristiche previste dall'art. 14 bis della legge 241/90 (congrua motivazione in ordine all'assenso ed al dissenso) anche alla luce della documentazione integrativa presentata dalla Ditta in indirizzo”*.

A tale istanza faceva seguito la risposta dell'Agenzia del Demanio – pervenuta con nota prot. N.° 0001760 E/20 del 30.01.2020 – che comunicava *“ la scrivente Direzione Regionale esprimerà il proprio parere di competenza all'esito ed alle risultanze dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggi?”*.

Perveniva infine da parte dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio nota prot. N° 0003284 E/20 del 25.02.2020 con la quale veniva espresso un nuovo **“parere negativo alla fattibilità dell'intervento”**.

Acquisiti i suddetti pareri l'Amministrazione con propria comunicazione prot. N° 0003391 U/20 AAMM del 27/02/2020 inviava a codesta Ditta comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/90 cui facevano seguito osservazioni acquisite con protocollo n.° 0004206 E/20 del 17/03/2020.

Le osservazioni ostese nelle controdeduzioni presentate **non sono ritenute meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.**

Con riferimento ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 si evidenzia come il preavviso di rigetto individui con precisione la causa ostativa al rilascio della concessione richiesta nel **parere negativo** alla fattibilità dell'intervento espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio nota prot. N° 0003284 E/20 del 25.02.2020.

E' di preliminare rilievo evidenziare come, contrariamente a quanto asserito dalla società istante, il parere richiesto alla Soprintendenza **ha natura vincolante.**

Il richiamo fatto nelle osservazioni al disposto di cui ai commi 5 e 8 dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.° 42 è del tutto inconferente rispetto al caso di specie.

Invero, il comma 5 dell'art. 146 contiene un espresso richiamo alle ipotesi di cui agli articoli 140 comma 2 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza), art. 141 comma 1 (Provvedimenti Ministeriali), art. 141 bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico), art. 143 comma 1 lett. B), C)n e D) (Piano paesaggistico e relativa ricognizione degli immobili).

Il comma 8 definisce le procedure relative al rilascio del parere di cui al comma 5.

Ebbene, le ipotesi sopra considerate nulla hanno a che vedere con la proposta progettuale oggetto di Conferenza dei Servizi atteso che l'immobile interessato dalla proposta progettuale non è stato mai fatto oggetto di "Dichiarazione di notevole interesse pubblico" né tantomeno qualificato come tale in un piano paesaggistico.

Nel caso che ci riguarda pertanto trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui all'art. 146 a rigore delle quali il parere della Soprintendenza ai Beni Culturali **ha natura obbligatoria e vincolante, in quanto espressione di una valutazione di merito amministrativo, espressione dei nuovi poteri di gestione del vincolo paesaggistico.**

In considerazione di tale assunto, tale atto è idoneo ad esprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva rispetto alla quale l'Amministrazione non ha alcuna possibilità di discostarsi e che parte istante, stante la conoscenza del contenuto dello stesso, avrebbe potuto e dovuto gravare con autonoma e diretta impugnativa.

Per ciò che riguarda i motivi ostesi ai punti 3.3, 3.5.1 e 3.5.2 si evidenzia che l'Autorità Portuale non possiede informazioni sulla originaria data di costruzione del fabbricato, né d'altra parte potrebbe averne in quanto Ente deputato alla mera attività gestoria dei beni demaniali marittimi ricadenti nella propria circoscrizione territoriale ex art. 6, comma 4, lett. e) della L. 84/94 come novellata dal D. lgs. 169/2016 e s.m.i. e non già all'attività di tutela dominicale e di conservazione degli stessi, rimessa ad altre amministrazioni statali; le uniche notizie pervenute sono quelle comunicate dall'Agenzia del Demanio con comunicazione assunta al protocollo con n.º 0015461 E/19 dell'11.10.2019, per la quale *"In ordine alla data di edificazione dei manufatti si rappresenta che nella pregressa corrispondenza tenutasi tra l'allora Direzione Generale del Demanio e l'Intendenza di Finanza, in atti della scrivente, si fa riferimento a dei manufatti insistenti sull'attuale p.lla 434, in precedenza identificata alla p.lla 296, già alla data del 1954, per come rappresentati nel foglio catastale di impianto che si allega in copia. La scrivente non è in possesso delle planimetrie dettagliate dei manufatti insistenti all'impianto ne ha notizia certa circa l'epoca di realizzazione del capannone adibito, originariamente, a campo bocce salvo un riferimento alla sua presenza alla data del 1993."*

Per questo motivo non sussiste alcun onere dell'Amministrazione di procedere; *ex adverso*, in presenza di un parere obbligatorio, vincolante e negativo espresso dalla Soprintendenza sussiste un obbligo per l'Autorità Portuale di conformarsi allo stesso vincolando al contenuto del suddetto atto la propria azione amministrativa.

Per ciò che concerne infine il parere reso dall'Agenzia del Demanio in seno alla Conferenza di Servizi con nota prot. N.º 0001760 E/20 del 30.01.2020 – lo stesso è espresso in tali termini: “ *la scrivente Direzione Regionale esprimerà il proprio parere di competenza all'esito ed alle risultanze dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggi*”.

Si evidenzia infine come l'affermazione per la quale “ *le considerazioni del Comune di Crotona appaiono assorbenti rispetto alla richiesta della Soprintendenza di conoscere la data del fabbricato*” sia del tutto inaccettabile a fronte di una chiarissima attribuzione di competenze circa la dichiarazione di interesse storico di un immobile, attribuita per legge alla Soprintendenza.

Il Comitato Portuale, nella seduta del 30/4/2020 ha espresso, all'unanimità dei presenti, **parere negativo** in ordine all'accogliibilità dell'istanza in parola, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i., in conformità alla proposta istruttoria dell'Ente.

Pertanto, l'istanza di concessione demaniale marittima intesa ad ottenere una zona demaniale marittima di mq. 1.222,51, di cui mq. 705,90 coperti con manufatti, ubicata nella zona del Porto Vecchio di Crotona, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di trasformare l'edificio esistente in un struttura ricettiva è rigettata per le ampie motivazioni richiamate in premessa e che di seguito si sintetizzano:

acquisizione in sede istruttoria di un parere negativo in ordine alla fattibilità dell'intervento da effettuarsi in regime di concessione demaniale marittima espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cosenza, Catanzaro e Crotona con nota prot. N.º 0003284 E/20 del 25.02.2020 a termini dell'art. 146 del D. L.gs. 42/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Calabria di Reggio Calabria ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di gg. 60 (sessanta) e 120 (centoventi) dal ricevimento della presente.

**Il Dirigente
Dell'Area Amministrativa
Dott. Pasquale FARAONE**

**Il Segretario Generale
CA. (CP) Pietro PREZIOSI**



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI**



Autorità di Sistema Portuale dei
Mari Tirreno Meridionale e Ionio
03/11/2021
Prot. n. 0018094 U/21 AAMM

e-mail: demanio@portodigioiatauro.it
PEC: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Inviata via PEC:

ALLA Ditta PRODOTTI ITTICI MARE-NOSTRUM S.r.l.
Strada Provinciale 57 n. 22 – Parco Commerciale Akropolis
prodotti.ittici.marenostrumsrl@pec.it

88900 CROTONE

Oggetto: Porto di Crotona – Richiesta di una concessione demaniale marittima quadriennale, intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti (mq. 651,41 OE00065 e mq. 54,80 OE00064), ubicata nel porto vecchio di Crotona, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici.– PREISTRUTTURA ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP MTMI.- Ditta: PRODOTTI ITTICI MARE-NOSTRUM S.r.l.

~~~~~  
Rif. istanza/PEC (Mod. D1 – datato 14/09/2021) pervenuta in data 21/09/2021, assunta al prot. 0015817 E/21 del 27/09/2021 – Raccomandata pervenuta in data 30/09/2021, assunta al prot. n. 0016278 E/21 del 05/10/2021  
~~~~~

Si premette che con l'istanza posta in riferimento codesta Ditta ha richiesto ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione, una concessione demaniale marittima quadriennale per licenza, intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti (mq. 651,41 OE00065 e mq. 54,80 OE00064), ubicata nel porto vecchio di Crotona, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di destinarla ad uffici sede legale, deposito merci e vendita di prodotti ittici.

Con la predetta istanza codesta Ditta ha inteso specificare che i manufatti oggetto d'interesse vengono richiesti nello stato in cui si trovano e che a loro carico non verrà effettuato alcun intervento, né di tipo conservativo né di tipo migliorativo, e che per tali ragioni alla succitata istanza non veniva allegata alcuna documentazione tecnica, per come invece previsto dall'art. 12 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti.

Ciò premesso, si comunica che il manufatto in questione necessita di interventi urgenti di consolidamento statico e messa in sicurezza, con adeguamento sismico ai sensi del D.M. 14/1/2008, **poiché esso risulta pericolante** (note prot. 15667 del 28/7/2016 e prot. 4664 del 10/3/2017 del Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria -Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria).

All'attualità, tale manufatto non è dunque conforme alla normativa in materia di sicurezza degli edifici in chiave antisismica.

Alla luce dei motivi su esposti si ritiene che l'istanza in epigrafe di codesta Ditta **non sia accoglibile**, poiché il manufatto d'interesse non è utilizzabile nello stato in cui si trova e senza che vengano effettuati a suo carico gli interventi previsti dalle citate note del Provveditorato



Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria -Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria.

Ciò premesso, si comunica, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7/8/90, n. 241, introdotto dalla L. 11/2/2005, n. 15 nonché a termini dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i. che entro **gg. 10 (dieci)** dal ricevimento della presente codesta Società può presentare le proprie osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documentazione, in ordine ai suesposti motivi ostativi.

Decorso inutilmente il suddetto termine, questo Ente adotterà un provvedimento di rigetto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90 come novellato dalla L. 190/2012 dell'istanza in riferimento, per inammissibilità della stessa.

**IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile del procedimento
Dott. Pasquale FARAONE**



Spettabile Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Contrada Lamia
89013 - GIOIA TAURO

RES	U	C	U
IG	O	C	U
APeS	O	C	U
AAMM	<input checked="" type="checkbox"/>	C	U
ATEC	O	C	U
AFCRU	O	C	U
ASP	O	C	U

15/11/2021

Richiesta di Concessione Demaniale Marittima intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti, ubicati nel porto vecchio di Crotona, identificati catastalmente al foglio di mappa n.38, particella n.434, allo scopo di destinarla ad uffici dell'istante e punto vendita.

Presentazione Osservazioni ex art. 10 bis della Legge 241/90 [indirizzate al Dirigente dell'Area Amministrativa, Dr. Pasquale Faraone] relativamente alla Nota della Autorità di Sistema Portuale avente Protocollo n. 0018094 U/21 AAMM del 3 Novembre 2021.

La Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum (C.F. e P.I. 03719530796), con Sede Legale in Crotona (88900) alla Strada Provinciale 22 n. 57, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante corrente, sig.ra Maria Laura Pariano, nata a Crotona (KR) il 13 Marzo 1974 (C.F. PRN MLR 74C53 D122R), residente in Crotona (88900) alla Via Generale Tellini n. 27, con il presente atto rassegna ad ogni effetto di legge le proprie *Osservazioni ex art. 10 bis della Legge 241/90* in relazione al procedimento amministrativo di cui in oggetto (e segnatamente in relazione alla Nota della Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio datata 3 Novembre 2021, avente numero di Protocollo 0018094 U/21 AAMMM).

FATTO

Con Istanza (Mod. D1) datata 14 Settembre 2021, pervenuta in data 21 Settembre 2021, assunta al Protocollo della Spett. Autorità in indirizzo in data 27 Settembre 2021 con il numero 0015817 E/21 (Raccomandata pervenuta in data 30 Settembre 2021, assunta al Protocollo in data 5 Ottobre 2021 con il numero 0016278 E/21), la Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum (C.F. e P.I. 03719530796) avanzava richiesta di rilascio di Concessione Demaniale marittima volta ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.224,69, di cui mq. 706,21 coperti con manufatti, ubicati nel porto vecchio di Crotona, identificati catastalmente al

foglio di mappa n.38, particella n.434, allo scopo di destinarla ad uffici dell'istante e punto vendita.

Con la propria Nota protocollata al numero 0018094 U/21 AAMM, datata 03 Novembre 2021, la Spett. Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, dopo aver espresso motivi ostantivi al rilascio della concessione, comunicava *ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7/8/90, n. 241, introdotto dalla L. 11/2/2005, n. 15, nonché a termini dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90 e s.m.i. che entro **gg. 10 (dieci)** dal ricevimento della presente codesta Società può presentare le proprie osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documentazione, in ordine ai suesposti motivi ostantivi. Decorso inutilmente il suddetto termine, questo Ente adotterà un provvedimento di rigetto in forma semplificata ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 241/90, come novellato dalla L. 190/2012 dell'istanza in riferimento, per inammissibilità della stessa.*

*** **

In relazione a quanto sopra, la Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum rassegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, le presenti

OSSERVAZIONI

*** **

* Sul richiamo alle due Note del Provveditorato Interregionale contenuto nella Nota avente numero di Protocollo 0018094 U/21AAMM. Nullità della Nota per violazione dell'art. 3, comma 3, della Legge 241/90.

Nella Nota recapitata, la Spett. Autorità in indirizzo richiama espressamente due Note del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria. Le richiamate Note non sono state allegate alla Nota n. 0018094 U/21 AAMM. Detta mancata allegazione si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 3, comma 3, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241. La richiamata disposizione prescrive che *Se le ragioni della decisione risultano da altro atto*

dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

Ebbene, le Note del Provveditorato (che senz'altro, risalendo agli anni 2016 e 2017, sono state rilasciate nell'ambito di tutt'altro procedimento amministrativo) non sono state allegate alla Nota della Autorità di Sistema Portuale (malgrado la legge lo prescriva). Alla luce di quanto precede, la Nota n. 0018094 U/21 AAMM è nulla per violazione dell'art. 3, comma 3, della Legge 241/90. In quanto nulla, la Nota stessa non è in grado di dispiegare alcun effetto sul procedimento amministrativo nell'ambito del quale è stata emessa.

* Sulle Note del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e sulla loro collocazione temporale.

Le Note (emesse dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche) richiamate dalla Spett. Autorità di Sistema Portuale sono state emesse (nell'ambito di un procedimento amministrativo del tutto estraneo rispetto alla richiesta della scrivente) negli anni 2016 e 2017.

Dette note non tengono conto del significativo intervento di manutenzione straordinaria che ha interessato il manufatto per cui è richiesta di concessione nel corso dell'anno 2016 (all'esito del quale il Provveditorato non ha eseguito alcun sopralluogo). Rispetto a detto argomento, deve osservarsi come l'intervento eseguito sul manufatto ha eliminato la *pericolosità* cui fa riferimento la Nota della Spettabile Autorità in indirizzo. Che la *pericolosità* attribuita al manufatto sia stata eliminata è assolutamente indubitabile, tenuto conto che all'esito dei lavori di cui si discute il GIP presso il Tribunale di Crotone ha disposto (nell'ambito del procedimento penale iscritto ai numeri 2002/2016 RGNR e 1605/2016 RG GIP del Tribunale di Crotone) la restituzione del manufatto precedentemente sequestrato proprio in ragione della cessazione della pregressa pericolosità del manufatto [che infatti, come noto a chi legge e a chi scrive, è serenamente frequentato (con assoluta approvazione del GIP che lo ha dissequestrato) senza che detta frequentazione produca

canone a favore dell'Autorità in indirizzo]. Appare dunque illogico (ed infedele alla realtà dei fatti) riferirsi alla *pericolosità* del manufatto e porre detta pericolosità alla base della (preannunciata) decisione di considerare non accoglibile l'istanza di concessione della scrivente.

* Sulle Note del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e sul loro reale contenuto.

Il preavviso della Spett. Autorità di Sistema Portuale in indirizzo comunica la propria decisione di non accogliere l'istanza di concessione della scrivente in ragione della necessità che sul manufatto vengano eseguite le opere di cui alle note del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche richiamate nella Nota stessa. Ebbene, detta pretesa dell'Autorità di Sistema Portuale è assolutamente incoerente con il contenuto delle richiamate Note del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche. Deve infatti tenersi conto che il Provveditorato non ha mai espresso la necessità che sul manufatto venissero eseguite opere, bensì che fosse prodotta documentazione (e segnatamente il certificato di idoneità statica). Ancora una volta, la Nota della Spett. Autorità di Sistema Portuale in indirizzo si presenta illogica, in quanto pretende di ricavare dalle Note del Provveditorato (che si riferiscono esclusivamente alla produzione di documentazione) la conclusione che il manufatto non sia conforme alla normativa e la necessità dell'esecuzione di interventi di manutenzione. Il richiamo che l'Autorità di Sistema Portuale fa all'esecuzione degli interventi previsti dalle citate note del Provveditorato suggerisce come l'Autorità non si sia adeguatamente soffermata sul contenuto delle Note stesse (altrimenti non si vede come possa aver dedotto che nelle Note sono descritti interventi da eseguire).

* Sulle Note del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e sull'esigibilità della produzione del certificato di idoneità statica.

Nel capitolo che precede si è dedotto sul fatto che il Provveditorato richieda documentazione e non (come asserito dall'Autorità in indirizzo) esecuzione di interventi. Ma vi è dell'altro. La documentazione richiesta dal Provveditorato non era addirittura esigibile con riferimento ai lavori eseguiti sul manufatto nel corso del 2016/2017. Infatti, il DM 14 Gennaio 2008 di *Approvazione*

delle nuove norme tecniche per le costruzioni prescrive (all'art. 1 delle Norme Tecniche) che Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Le norme del DM 14 Gennaio 2008 sono applicabili esclusivamente all'esecuzione delle costruzioni (e dunque non agli interventi di manutenzione di costruzioni già esistenti, né tanto meno alla decisione di concedere in utilizzo). È dunque illegittima la pretesa che per interventi di carattere manutentivo (e addirittura per il mero rilascio della concessione demaniale) si richieda l'ottenimento di un certificato prescritto esclusivamente per l'esecuzione delle costruzioni.

Quanto precede ha trovato conferma nel DM 17 Gennaio 2018, che all'art. 1.1 (sotto la rubrica oggetto) precisa che Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni. La notazione sull'approvazione del DM 17 Gennaio 2018 vale quanto meno a sviluppare due riflessioni: 1) trova conferma la circostanza che la normativa anti-sismica ha riguardo alla realizzazione di costruzioni, non agli interventi manutentivi (né tantomeno ai manufatti esistenti); 2) l'Autorità di Sistema Portuale pretende di ricavare la propria decisione sull'istanza di concessione della scrivente sulla scorta di normativa non più vigente.

Tutto quanto precede merita di essere considerato unitamente ad una osservazione di carattere statistico. La quota prevalente di concessioni demaniali rilasciate quali prime concessioni riguarda manufatti in condizioni non diverse da quello di cui si discorre. Mai la Spett. Autorità di Sistema Portuale in indirizzo ha considerato dette condizioni ostative al rilascio della concessione, avendo al contrario ritenuto coerente con il miglior perseguimento dell'interesse pubblico concedere il manufatto per ottenere il canone per il suo utilizzo. Manufatti versanti in condizioni similari a quello per cui è richiesta sono tutti condotti in concessione demaniale con le più disparate finalità (e senza che ai fini di dette concessioni sia stato considerato indispensabile procedere al loro adeguamento al DM 14 Gennaio 2008).

* Sulla disponibilità dell'istante a coltivare eventuali condizioni della Licenza.

Fermo quanto precede, di per sé sufficiente a sostenere le richieste che saranno avanzate in conclusione delle presenti osservazioni, deve svilupparsi una ulteriore riflessione (che non costituisce, né può essere considerata, rinuncia o desistenza rispetto alle superiori motivazioni).

Per il caso in cui l'Autorità in indirizzo non aderisse alle riflessioni sopra espresse, l'istante è disponibile a portare il manufatto di cui si discorre allo stato di manutenzione compatibile con il rilascio dell'invocata concessione. Poiché (come detto) il Provveditorato non descrive (neanche minimamente) eventuali interventi da eseguire, è preciso onere della Spett. Autorità di Sistema Portuale indicare all'aspirante concessionario quali siano gli interventi che si pongono a condizione per il rilascio della concessione. È preciso dovere dell'Autorità [nel perseguimento dell'interesse (non proprio, ma) pubblico a *mettere a canone* i beni del demanio] rilasciare licenza eventualmente condizionata all'esecuzione di determinati interventi. È evidente che liquidare come *inaccoglibile* un'istanza di concessione demaniale senza interrogarsi sulla possibile soluzione alternativa della licenza sottoposta a condizione non costituisce atto coerente con il perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla stessa esistenza dell'Autorità di Sistema Portuale (sia considerato lecito domandarsi quale atteggiamento assumerebbe la Corte dei Conti in relazione ad una istruttoria amministrativa che non tiene in alcun conto l'interesse a ricavare il canone di concessione, per di più per un bene lasciato improduttivo per oltre trenta anni).

*** **

Per tutto quanto precede, la Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum (C.F. e P.I. 03719530796), con Sede Legale in Crotone (88900) alla Strada Provinciale 22 n. 57, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante corrente, sig.ra Maria Laura Pariano, nata a Crotone (KR) il 13 Marzo 1974 (C.F. PRN MLR 74C53 D122R), residente in Crotone (88900) alla Via Generale Tellini n. 27,

CHIEDE

che la Spett. Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio voglia definire favorevolmente il procedimento amministrativo di cui in epigrafe, relativo all'Istanza a Modello D1 datata 14 Settembre 2021, pervenuta in data 21 Settembre 2021, assunta al Protocollo della Spett. Autorità in indirizzo in data 27 Settembre 2021 con il numero 0015817 E/21 (Raccomandata pervenuta in data 30 Settembre 2021, assunta al Protocollo in data 5 Ottobre 2021 con il numero 0016278 E/21), rilasciando alla Società istante la concessione demaniale finalizzata ad occupare la zona demaniale marittima di cui all'istanza (eventualmente, per il solo caso in cui l'Autorità non ritenga di aderire alle motivazioni poste a base della richiesta che precede, condizionando la concessione all'esecuzione di specifici, individuati, determinati lavori di adeguamento eventualmente risultanti necessari alla conduzione del manufatto).

Crotone - Gioia Tauro, 10 Novembre 2021.

Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum

L'Amministratore Unico, *Maria Laura Pariano*

MODALITA' di PRESENTAZIONE

Le presenti osservazioni vengono trasmesse a mezzo di messaggio di Posta Elettronica Certificata dalla casella di Posta Elettronica Certificata prodotti.ittici.marenostrumsrl@pec.it all'indirizzo PEC autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it.

Da "prodotti.ittici.marenostrumsrl@pec.it" <prodotti.ittici.marenostrumsrl@pec.it>

A "autoritaportuale" <autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it>

Data mercoledì 10 novembre 2021 - 09:37

Procedimento Amministrativo di cui all'Istanza (a Modello D1) protocollata al numero 0015817 E/21 (n. 0016278 E/21 di Raccomandata); Osservazioni ex art. 10 bis Legge 241/90 in relazione a Vs. Nota n. 0018094 U/21 AAMM

Crotone, 10 Novembre 2021

Spettabile Autorità di Sistema Portuale,

la scrivente Società Prodotti Ittici Mare-Nostrum (C.F. e P.I. 03719530796) trasmette [in due esemplari: uno in formato PDF ed uno in formato P7M (digitalmente sottoscritto)] le osservazioni ex art. 10 bis della Legge 241/90 prodotte in relazione al procedimento amministrativo di cui in oggetto (e segnatamente in relazione alla Vs. Nota avente numero di Protocollo 0018092 U/21 AAMM).

Si invita l'addetto alla ricezione degli atti presso la Spettabile Destinataria a voler prendere visione e scaricare le osservazioni trasmesse (in duplice copia) e a volerle indirizzare al responsabile del procedimento amministrativo di cui in oggetto (Dr. Pasquale Faraone).

Si informa la destinataria che la lettura del file in formato P7M richiede l'installazione di un software specifico sul computer del destinatario (es. DIKE, FIRMACERTA, ARUBASIGN) e che tali software sono reperibili gratuitamente sui siti NAMIRIAL, INFOCERT E ARUBA.

Si declina ogni responsabilità in relazione alle operazioni di scaricamento, installazione o disinstallazione di tali applicativi.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Maria Laura Pariano

Prodotti Ittici Mare-Nostrum s.r.l.

Strada Provinciale 57 n° 22

c/o Parco Commerciale Akropolis

88900 CROTONE

Tel. +39 0962 935445 Partita Iva IT 03719530796

E-Mail: prodotti.ittici.marenostrumsrl@gmail.com

Allegato(i)

PRODOTTI ITTICI MARE-NOSTRUM SRL Vs. AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE (0018094 U-21 AAMM_ Osservazioni ex art. 10 bis L. 241-90).pdf (230 KB)

PRODOTTI ITTICI MARE-NOSTRUM SRL Vs. AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE (0018094 U-21 AAMM_ Osservazioni ex art. 10 bis L. 241-90).pdf.p7m (233 KB)



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CATANZARO COSENZA E CROTONE



Allegati Classe

Rif. foglio n. 0000304 U/20 AAMM del 09/01/2020

Autorità Portuale di Gioia Tauro

25/02/2020

Prot. n. 0003284 E/20

Cosenza

A

Dott. Pasquale Faraone

Dirigente amministrativo autorità portuale
di Gioia Tauro

Contrada Lamia

89013 – Gioia Tauro

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

E' p.c.

Marenostum soc. cooperativa a r. l.

Via Molo Porto Vecchio

88900 – Crotone

marenostumkr@pec.it

PRES	O	C	U
SG	O	C	U
APeS	O	C	U
AAMM	O	C	U
ATEC	O	C	U
AFCRU	O	C	U
ASP	O	C	U

Handwritten signature and date: 20/02/2020

Oggetto: Crotona: «Richiesta di una concessione demaniale marittima sessennale intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq 1.222,51, di cui mq 705,90 coperti con manufatti, ubicata nel porto vecchio di Crotona, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di trasformare l'edificio esistente per destinarlo a struttura ricettiva». **Conferenza dei Servizi**

Ditta: Marenostum Società Cooperativa a r. l.

Parere negativo.

Con riferimento alla nota marginata, acquisita agli atti al protocollo n. 174 del 10/01/2020;

CONSIDERATO che questo Ufficio, con nota n° 9777 del 8/8/2018, ha espresso parere negativo in quanto la documentazione trasmessa era mancante della relazione paesaggistica e della verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 42/04 dato che l'intervento prevedeva la demolizione di un fabbricato pubblico. Tra le altre motivazioni del diniego risultava anche l'assenza della verifica della conformità del PSC del comune di Crotona alle disposizioni del QTRP;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo n°2990 del 13/3/2019, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha trasmesso esclusivamente la relazione paesaggistica;

CONSIDERATO che con successiva nota, n° 3635 del 22/3/2019, questa Soprintendenza ha ribadito che stante la proprietà pubblica del manufatto, riteneva indispensabile conoscere la data certa di edificazione dello stesso fabbricato mediante documentazione probatoria.

Questo Ufficio, inoltre, nella medesima nota richiamava quanto già esposto nella nota n°9777 del 8/8/2018 circa i contenuti della circolare SIAR n° 0294504 del 29/9/2016, in merito all'inclusione delle aree del tipo



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CATANZARO, COSENZA E CROTONE

B-C-D-F negli ambiti urbanizzati. Tale circolare specifica che l'inclusione di queste zone deve essere «sottoposta al vaglio della loro compatibilità con le reali condizioni territoriali e di sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro nazionale e regionale vigente»;

Atteso quanto sopra, considerato che a tutt'oggi di quanto richiesto si riscontra solamente la relazione paesaggistica, questa Soprintendenza esprime parere negativo alla fattibilità dell'intervento.

Il responsabile del procedimento
Dott. Arch. Giuseppe Scuderi

Visto: Il responsabile d'area VI
Dott. Arch. Mariano Bianchi

IL SOPRINTENDENTE
Dott. Arch. Francesco Canestrini

GS//30/1/2020



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Da "mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it" <mbac-sabap-cs@mailcert.beniculturali.it>
A "autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it" <autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it>
Data giovedì 20 febbraio 2020 - 11:16

CROTONE - DITTA MARENOSTRUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - RICHIESTA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SESSENALE INTESA AD OTTENERE UNA ZONA DEMANIALE MARITTIMA DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 1.222,51 DI CUI MQ 705,90 COPERTI CON MANUFATTI, UBICATA NEL PORTO VECCHIO DI CROTONE, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA N. 38 PARTICELLA N. 434 , ALLO SCOPO DI TRASFORMARE L' EDIFICIO ESISTENTE PER DESTINARLO A STRUTTURA RICETTIVA - CONFERENZA DEI SERVIZI - PARERE NEGATIVO - #11600053#

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.
Registro: SABAP-CS
Numero di protocollo: 1703
Data protocollazione: 19/02/2020
Segnatura: MIBACT|SABAP-CS|19/02/2020|0001703-P

Allegato(i)

16 - CROTONE - DITTA MARENOSTRUM - CONF. SER..pdf (807 Kb)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

SICILIA E CALABRIA

SEDE CENTRALE

P.ZZA VERDI, 16, - 90138 PALERMO

SEDE COORDINATA

VIA F. CRISPI, 33 - 88100 CATANZARO

opp.sicilialcalabria@pec.mit.gov.it

Ufficio 6 Tecnico - Opere Marittime per la Calabria

All' **AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**

Servizio Demanio Marittimo

C/da Lamia

Pec: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

89013 - GIOIA TAURO (RC)

Autorità Portuale di Gioia Tauro

09/07/2018

Prot. n. 0010849 E/18

M_INF-PRPA
Provveditorato OO.PP. per La Sicilia e la Calabria
UFF9_OOMM_CAL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0016759-02/07/2018-USCITA

PRPA	0	0	U
SS	0	0	U
APREP	0	0	U
AAMB	0	0	U
ATEC	0	0	U
APORU	0	0	U
ASS	0	0	U

Oggetto: Porto Vecchio di Crotona - Richiesta C.D.M. per licenza sessennale intesa ad ottenere una zona d.m. della superficie complessiva di Mq. 1.222,51 di cui Mq. 705,90 coperti da manufatti sita nel Porto Vecchio di Crotona, allo scopo di trasformare l'edificio esistente per destinarlo a "struttura ricettiva". Ditta: Soc. Coop. MARENOSTRUM a r.l. - Rilascio parere tecnico favorevole.

Conferenza dei servizi del 27 Agosto 2018.

Riferimento alla nota con prot. n° 9431 U/18/AAMM del 13/06/2018.

02/07/18

Si riscontra la nota prot. n° 9431 U/18 AAMM del 13/06/2018 con la quale codesta Autorità Portuale ha trasmesso l'istanza corredata da schematiche tavole progettuali e dalla relazione tecnica della ditta **MARENOSTRUM Soc. Coop. a r.l.**, al fine di ottenere la concessione demaniale marittima per l'utilizzo di una zona demaniale marittima della durata temporale "sessennale" della superficie complessiva di mq. 1.222,51.

Allo stato attuale, su tale zona d.m. sono presenti alcuni manufatti, la cui superficie complessiva coperta ammonta a Mq. 705,90 dei quali ne è prevista la trasformazione per destinarli a nuova destinazione d'uso e precisamente a struttura ricettiva, di cui all'art. 12 del R. C. N.

La zona demaniale marittima richiesta in concessione, è ubicata nel Porto Vecchio di Crotona in via Molo Porto Vecchio e via Cristoforo Colombo, all'interno della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed è catastalmente identificata al foglio 38, particella 434 del N.C.E.U. del comune di Crotona.

L'edificio esistente, che allo stato attuale si presenta in condizioni di degrado avanzato e fatiscente, per il quale la ditta richiede la concessione al fine di trasformare l'edificio medesimo, in una struttura ricettiva alberghiera a supporto dell'utenza portuale turistica all'interno del Porto Vecchio di Crotona, mediante la demolizione e la ricostruzione ex novo ai sensi della L.R. n° 21 e ss.mm.ii. del 11 Agosto 2010 (Legge Regionale Piano Casa). Attualmente l'edificio in questione è in totale disuso.

La struttura originaria dell'intero fabbricato, per l'assenza di interventi manutentivi eseguiti nel tempo, presenta in molti punti gravi ed evidenti fenomeni di carbonatazione delle armature in ferro e inoltre il manto di copertura è costituito da pannelli in amianto tipo "etemit" fortemente degradati e deteriorati.

L'intervento in progetto prevede:

- la totale demolizione e successiva ricostruzione dell'intero edificio con una struttura portante costituita da telai in c.a.;
- la realizzazione nuovi impianti tecnologici - fotovoltaico e solare - e l'uso di materiali sostenibili e isolanti per garantire un efficiente sistema ambientale ed energetico; gli impianti tecnologici (elettrico - idrico - fognario) di cui sarà dotata la nuova struttura, sono realizzati in conformità alla normativa vigente in materia.

- l'esecuzione delle tamponature, del manto di copertura, e la messa in opera di infissi rispetteranno le normative vigenti in materia.
- l'abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente.

La nuova struttura, una volta completato il citato intervento edilizio, prevede il seguente utilizzo:

- Area destinata a ristorazione;
- Area destinata ad attività produttiva;
- Area destinata a locale Bar e 1^a colazione;
- Area destinata ad Albergo distribuito su n° 3 Piani Fuori Terra per complessivi n° 10 stanze per ospiti a due e tre posti letto, con servizio igienico in camera.

L'intervento previsto, contribuirà al miglioramento e al decoro dell'ambiente circostante, dove è ubicato l'edificio in questione.

Gli interventi sopra esposti sono rappresentati in maniera dettagliata negli elaborati grafici e nella relazione tecnica, entrambi allegati all'istanza di richiesta di concessione, redatti dall'Ing. Fedele CAIAZZA, nei quali viene descritta la soluzione strutturale prospettata.

Al riguardo, esaminati gli elaborati grafici trasmessi, quest' Ufficio per quanto di propria competenza, fatto salvo il diritto di terzi, esprime **parere tecnico favorevole**, ai sensi dell' art. 12 del C. d. N., alla richiesta di che trattasi.

Detto **parere** è subordinato al rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica, edilizia sismica e di tutela ambientale e paesistica che saranno eventualmente impartite dai relativi Enti competenti.

Durante l'esecuzione dei lavori di demolizione del manto di copertura del manufatto, che allo stato attuale risulta essere in lastre di cemento-amianto (Eternit), si raccomanda l'integrale rispetto della vigente normativa in materia ambientale. In particolare dovranno essere implementate tutte le procedure stabilite dal D. Lgs. N° 152 del 03/04/2006 in materia ambientale.

In particolare si richiama l'attenzione sulla scrupolosa osservanza della Legge sismica Regionale per le norme sismiche e pertanto il nuovo progetto della struttura ricettiva, dovrà ottenere il Nulla Osta Sismico dal competente ufficio della regione Calabria.

In particolare il suddetto parere deve intendersi reso favorevolmente a condizione che il Comune competente approvi, sotto il profilo edilizio ed urbanistico le opere progettate oggetto del presente parere, in caso contrario lo stesso deve intendersi reso *"negativamente"*.


Resta fissato che la ditta richiedente sarà l'unica responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, che si possa verificare per effetto dell'autorizzazione, sul demanio marittimo e verso terzi.

Inoltre ogni danno subito dalle opere, di che trattasi per effetto dell'autorizzazione, dovrà essere riparato a cura e spese del richiedente.

Il Responsabile del Settore Tecnico 2
Cosenza - Crotona
Dott. Ing. Giovanni BARONE



Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Ing. Franca VAMPO



Estensore: A.T. Rosario Geom. Marino

Da "oopp_siciliacalabria_uff6 mit" <oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it>

A "autoritaportuale@pec.portodigiolatauro.it" <autoritaportuale@pec.portodigiolatauro.it>

Data lunedì 2 luglio 2018 - 11:48

Porto Vecchio di Crotona-Ditta:Marenostrum a.r.l. rilascio parere tecnico favorevole.

Si trasmette nota n.016759 del 02/07/2018.

Allegato(i)

marenostrum376.pdf (108 Kb)

Autorità Portuale di Gioia Tauro
30/01/2020
Prot. n. 0001760 E/20



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Servizi Territoriali province Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

PR	U	C	U
SG	C	J	
A	C	J	
A	C	J	
A	C	J	
A	C	J	
A	C	J	

ky

24/01/2020

Trasmessa a mezzo Pec

Autorità Portuale di Gioia Tauro
89013 GIOIA TAURO (RC)
Pec: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it
Rif. Prot. n. 309 U/20 AAMM del 09/01/2020

Oggetto: Porto di Crotone (KR) – Richiesta di concessione demaniale marittima sessennale intesa ad ottenere una zona demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.222,51, di cui mq 705,90 coperti con manufatti, ubicata nel porto vecchio di Crotone, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 38 particella n. 434, allo scopo di trasformare l'edificio esistente per destinarlo a struttura ricettiva. Ditta Marenostrum Società Cooperativa a r.l. .

Tenuto conto di quanto rappresentato con nota indicata in epigrafe, si rappresenta che la scrivente Direzione Regionale esprimerà il proprio parere di competenza all'esito delle risultanze dei pareri espressi dalla competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggi e dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Ufficio Opere Marittime il ordine alla possibilità ed all'effettiva necessità di dover procedere alla demolizione di dette opere tenuto conto dello stato dei manufatti, atteso che trattasi di pertinenza demaniale marittima.

Per quanto sopra rappresentato, la scrivente procederà alla determinazione della polizza fideiussoria, a garanzia della demolizione e ricostruzione del bene demaniale, solo una volta accertata la fattibilità tecnico- amministrativa dell'intervento in oggetto da parte di codesta Autorità Portuale.

Distinti saluti.

Il Funzionario incaricato :
Vittoria Vania
Tel. 0961.778937

Il Responsabile
dei Servizi Territoriali CZ1
Lidia Arcuri



Da "dre_Calabria@pce.agenziademanio.it" <dre_Calabria@pce.agenziademanio.it>

A "autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it" <autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it>

Data venerdì 24 gennaio 2020 - 09:01

**PORTO DI CROTONE (KR) RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SESSENNALE INTESA AD OTTENERE UNA ZONA DEMANIALE MARITTIMA DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 1.222,51, DI CUI MQ 705,90 COPERTI CON MANUFATTI, UBICATA NEL PORTO VECCHIO DI CROTONE, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA N. 38 PARTICELLA N. 434, ALLO SCOPO DI TRASFORMARE L'EDIFICIO ESISTENTE PER DESTINARLO A STRUTTURA RICETTIVA. DITTA MARENOSTRUM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. .
[DEMANIO|AGDCL01|REGISTRO UFFICIALE|1323|24-01-2020][3869793|4448804]**

Invio di documento protocollato

Oggetto: PORTO DI CROTONE (KR) RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SESSENNALE INTESA AD OTTENERE UNA ZONA DEMANIALE MARITTIMA DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 1.222,51, DI CUI MQ 705,90 COPERTI CON MANUFATTI, UBICATA NEL PORTO VECCHIO DI CROTONE, IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA N. 38 PARTICELLA N. 434, ALLO SCOPO DI TRASFORMARE L'EDIFICIO ESISTENTE PER DESTINARLO A STRUTTURA RICETTIVA. DITTA MARENOSTRUM SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. .

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Allegato(i)

doc_000003869793.PDF (39 Kb)

Segnatura.xml (2 Kb)

InfoProtocollo.txt (306 bytes)

Autorità Portuale di Gioia Tauro
14/03/2017
Prot. n. 0003655 E/17



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Sicilia - Calabria
Ufficio 6 Tecniche Opere Marittime per la Calabria

REGGIO CALABRIA

ES	O	C	U
SG	O	C	U
APRES	O	C	U
AAMM	<input checked="" type="checkbox"/>	C	U
ATEC	O	C	U
AFCRU	O	C	U
ASP	O	C	U

14/03/17

M_INF-PRPA
Provveditorato OO.PP. per La Sicilia e la
Calabria
UFF9_OOMM_CAL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0004664-10/03/2017-USCITA

M
AUTORITA' PORTUALE
di
GIOIA TAURO

PEC: autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Oggetto: Porto di Crotona – Istanza concessione demaniale (in sanatoria) di un area demaniale di mq. 1.195 di cui mq. 655 coperti da manufatti (edificio uffici, capannone campo bocce, magazzino bocce e bagni esterni bocce). – **Ditta: Compagnia Portuale di Crotona S.c.a.r.l.**

Con riferimento alla nota n. 2286 datata 16/02/2017, con la quale codesta Autorità Portuale trasmette il certificato di Idoneità Statica, della Ditta **Compagnia Portuale di Crotona S.c.a.r.l.**, intesa ad ottenere il parere di quest'Ufficio, si rappresenta quanto segue:

- "Già con nota n°0715 05/03/2009, quest'Ufficio, sulla base della documentazione tecnica allora prodotta, rappresentava la necessità dell'adeguamento statico dell'edificio, da effettuarsi ai sensi del D.M. 14/01/2008.
- Con nota n° 10606 del 21/07/2016 l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, al fine di valutare la migliore soluzione da intraprendere per il recupero del manufatto specificato in oggetto, attraverso la sua demolizione e ricostruzione o il suo mantenimento previa ristrutturazione ed adeguamento, richiedeva a quest'Ufficio e ad altre Amministrazioni di rilasciare il parere di competenza per gli eventuali connessi profili di natura dominicali e tecnici.
- Con nota n° 15667 del 28/07/2016 quest'Ufficio comunicava all'Autorità Portuale di Gioia Tauro, che l'edificio di che trattasi composto da due piani fuori terra, e con tipologia a struttura portante in muratura con cordoli di coronamento a telai incrociati, sia verticali che orizzontali in c.a. risultava pericolante e pertanto necessitava di urgenti lavori di consolidamento statico e di messa in sicurezza, con adeguamento sismico da effettuarsi ai sensi del D.M. 14/01/2008. Al fine di poter valutare sotto l'aspetto economico, se procedere a tali lavori di consolidamento statico, piuttosto che alla demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio occorrerà cioè programmare ed eseguire delle indagini conoscitive sulle murature, i calcestruzzi armati e le malte, sia per la determinazione delle resistenze dei materiali strutturali, sia per la determinazione dei moduli di deformazione delle murature. I risultati delle prove di laboratorio, sulle carote prelevate, e

delle prove in sito, per la stima del regime deformativo, consentiranno di dare risposta sulla convenienza, o meno, degli interventi di consolidamento statico e di adeguamento sismico dell'edificio piuttosto che procedere alla sua demolizione e ricostruzione."

Tutto ciò premesso, nel merito di quanto ora trasmesso si rileva quanto segue.

1. Il certificato di idoneità statico è stato predisposto sulla base di indagini conoscitive alquanto limitate, che potrebbero considerarsi esaustive al più per un livello di conoscenza LC1 (Fattore di confidenza pari ad 1,35).
2. I risultati di tali indagini, secondo quanto previsto dal D.M. 14/01/2008 e dalla Circolare esplicativa n°617 del 2009, nonché per quanto suggerito da quest'Ufficio con la nota del 27/09/2016, dovrebbero essere utilizzate per effettuare verifiche numeriche di stabilità della struttura.
3. Diversamente il tecnico, Arch. Marcello Marsala, incaricato dalla Compagnia Portuale di Crotona, ha certificato l'idoneità statica della struttura sulla base dei sopralluoghi tecnici, del rilievo strutturale dell'edificio ed in base alla propria esperienza, ed i risultati delle indagini conoscitive (resistenza a compressione ed a trazione del calcestruzzo, misure delle profondità di carbonatazione, rilievi strumentali dell'umidità dei solai) sono serviti al tecnico per progettare un intervento di riparazione dello stabile e di manutenzione straordinaria dello stesso verso il quale quest'Ufficio non ha elementi per rilevarne o meno l'adeguatezza.

Tra l'altro, il tecnico Ing. Domenico Marasco, incaricato dal Custode Giudiziario Sig. Osvaldo Sestito, nell'elaborato denominato "Relazione descrittiva intervento di ripristino", afferma che **"Rimane inteso che la riparazione dello stabile riporterà lo stesso allo stato della sua edificazione e della normativa vigente in quel periodo, pertanto non risulterà adeguato alle norme sismiche attuali"**.

Ciò stante si rappresenta che, in mancanza delle predette verifiche numeriche di stabilità della struttura (relazioni e tabulati di calcolo), quest'Ufficio non è nelle condizioni di poter esprimersi in merito a quanto richiesto da codesta Autorità Portuale.

Il Responsabile del Settore 2
Cosenza Crotona
(Dott. Ing. Giovanni Barone)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott. Ing. Franca VAMPO)

Da "oopp_siciliacalabria_uff6 mit" <oopp.siciliacalabria-uff6@pec.mit.gov.it>

A "autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it" <autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it>

Data venerdì 10 marzo 2017 - 07:39

Fwd: porto crotone

Allegato(i)

Scan.pdf (1015 Kb)